



## L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - NATURA GIURIDICA E FONTI -

L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è «persona giuridica di diritto canonico» e «persona giuridica vaticana» (art. 1, comma 2, Statuto).

Ulteriori fonti ribadiscono tali qualificazioni:

- quanto alla qualifica di persona giuridica di diritto canonico, assumono rilievo le Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua Santità Giovanni XXIII del 8 dicembre 1962;
- quanto alla qualifica di persona giuridica vaticana, è decisivo il riferimento al Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1 febbraio 1996.



In sintesi, l'Ordine è un ente con personalità giuridica di diritto canonico e di diritto vaticano.

In forza delle Direttive per il rinnovamento del 3 maggio 1999 (Gran Maestro, Cardinale Carlo Furno), l'Ordine è pure «una associazione di fedeli» retta «dalle norme comuni del diritto canonico, dalle disposizioni ecclesiastiche particolari e da quelle del suo Statuto» (Capitolo I, punto 3), nonché un'associazione laica di fedeli aperta anche agli ecclesiastici (Capitolo I, punto 4).

L'Ordine ha elementi comuni con altre associazioni di fedeli, secondo le norme generali di diritto canonico, ma per la sua storia, le sue finalità, la sua struttura e la sua spiritualità ha «caratteristiche particolari che lo distinguono da altre associazioni di fedeli» (Capitolo I, punto 5). Infine, l'Ordine, quale ente costituito dalla Santa Sede, in base al Canone 312, punto 1, Codice di diritto canonico, è «un'associazione pubblica internazionale di fedeli» perchè «i suoi membri sono diffusi al di là delle frontiere nazionali e diocesane» (Capitolo I, punto 8).

Sul punto, si può concludere che:

- l'Ordine è un'associazione pubblica, universale e internazionale di fedeli (canone 312), retta dalle norme del diritto canonico, dalle disposizioni ecclesiastiche particolari, dalle norme dello Statuto, delle norme del Regolamento Generale, da altre norme (rescritti, provvedimenti, consuetudini).
- l'Ordine è anche persona giuridica vaticana con sede nello Stato Città del Vaticano (Rescritto di Papa Giovanni Paolo II del 1996) e, quindi, soggetto all'ordinamento vaticano, ossia al diritto statale dello Stato Città del Vaticano.

Ciò significa che all'attività dell'Ordine si applica la legge sulle fonti che vige nell'ordinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano (legge 1 ottobre 2008, n. LXXI, in vigore dal 1 gennaio 2009), il cui art. 1 (fonti principali del diritto) dispone: «l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.



Sono fonti principali del diritto le leggi fondamentali e le leggi promulgate per lo Stato Città del Vaticano, nonché anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanata. L'ordine giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generali e a quelle dei trattati e altri accordi con la Santa Sede».

Dal punto di vista della struttura gerarchica, poichè è retto dalla Santa Sede (il Cardinale Gran Maestro, che ne è il Capo, viene nominato direttamente dal Papa), l'Ordine è anche un ente di subcollazione pontificia, direttamente soggetto all'autorità e al controllo della Santa Sede e sottoposto al diritto pontificio.

Questa conclusione è importante per taluni effetti nell'ordinamento italiano.

Infatti, al pari degli Ordini Equestri Pontifici a collazione diretta, la Repubblica Italiana riconosce efficacia giuridica alle concessioni cavalleresche, a domanda dell'interessato, rivolta al Presidente del Consiglio. Il riconoscimento dell'uso del titolo è disposto dall'art.35, r.d. 7 giugno 1943, n. 652 e dall'art. 7, legge 3 marzo 1951, n. 178.



Tuttavia, la struttura apicale e gerarchica dell'Ordine può comportare problemi di conformità all'ordinamento costituzionale italiano, ai fini del riconoscimento dell'ente e della rilevanza civilistica della sua attività. Infatti, nell'ordinamento italiano, le associazioni sono caratterizzate dal principio di democraticità (art. 1 – 2 – 3 – 8 – 39 – 49 – 52 cost.), che ha valenza di principio di ordine pubblico costituzionale. La democraticità, nel fenomeno associativo, opera su due livelli: sul piano esterno, laddove implica che l'associazione debba essere a struttura aperta, ossia accessibile a tutti, compatibilmente con l'interesse perseguito, per svolgere la sua attività con metodo democratico; sul piano interno, laddove deve garantire a tutti i componenti di poter partecipare con pari dignità alla vita dell'organizzazione (art. 3 cost.).

Perciò, come già detto, questa impostazione può comportare problemi di compatibilità tra le norme statutarie dell'Ordine e i principi fondamentali del diritto italiano, quanto agli effetti civili del funzionamento e dell'attività.

Comm. Prof. Notaio Ferdinando Parente  
Preside Sezione Nazareth-Barletta OESSG  
Professore Ordinario di Diritto Civile  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro